# SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XIII LEGISLATURA ———

N. 1520

## **DISEGNO DI LEGGE**

d'iniziativa dei senatori NAPOLI Roberto, DE SANTIS, RECCIA, CALLEGARO, BRIENZA, BERTONI, CASTELLANI Carla, GUBERT, ZANOLETTI, MINARDO, NOVI, MUNDI, CORTELLONI, D'ONOFRIO, BIASCO, TAROLLI, BRUNI, FIORILLO, MONTELEONE e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 1996

Norme in favore dei cittadini anziani

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Secondo le più recenti statistiche, i cittadini italiani che hanno superato il 65° anno di età, sono circa 10 milioni.

È necessario, pertanto, prevedere una particolare attenzione per gli appartenenti a tale fascia di età, che tenga conto delle loro esigenze, delle condizioni di salute e spesso della necessità di una assistenza personale.

Ciò al fine di consentire una migliore qualità della vita ed un più sereno godimento degli anni post-lavorativi, evitando *stress* fisici e psichici, inutili sofferenze, delusioni ed attese, non degne di una vera società civile.

Gli organi di stampa spesso riportano casi di anziani deceduti o colti da malore mentre sostano in lunghe file davanti a sportelli o vittime di millantatori che approfittano dello stato di necessità o di bisogno.

Questo disegno di legge, che non comporta alcun onere finanziario nè aggravi di spese a carico dello Stato, ma anzi può comportare risparmi per minori spese per interessi e rivalutazione, si propone di eliminare inutili attese, ingiustizie sociali e soprattutto di dare una risposta a chi ha contribuito alla crescita sociale ed economica della nostra Italia.

Esso prevede, per i cittadini che abbiano già compiuto il 65° anno di età e che siano in attesa di provvedimenti da parte della pubblica amministrazione, che gli stessi siano definiti e resi esecutivi, secondo una corsia preferenziale, entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Per i cittadini che compiranno il 65° anno di età successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni, dovranno essere definiti e resi eseguibili entro un anno dalla data di presentazione della richiesta, ricorso o di maturazione della spettanza.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

1. I ricorsi ai competenti organi amministrativi dello Stato, nonchè l'*iter* di pratiche e provvedimenti da parte delle pubbliche amministrazioni, riguardanti i cittadini che hanno già compiuto il sessantacinquesimo anno di età, non ancora trattati, dovranno essere definiti e resi esecutivi, anche in deroga ad eventuali norme vigenti, con assoluta precedenza, entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 2.

1. Per i cittadini che compiranno il sessantacinquesimo anno di età, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti conseguenti a richieste, ricorsi o spettanze dovranno essere definiti e resi eseguibili entro e non oltre un anno dalla data di presentazione o di maturazione degli stessi.